

## Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - DL n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazione in legge n. 119 del 31 luglio 2017(GU n. 182 del 5.8.2017)

Testo di legge	Per le famiglie	Cosa deve fare la scuola
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Vaccinazioni obbligatorie</b></p> <p>1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, <b>per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite</b>, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, <b>le vaccinazioni di seguito indicate:</b></p> <p>a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; l) anti-rosolia; m) anti-parotite; n) anti-varicella.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Vaccinazioni obbligatorie</b></p> <p><b>L'articolo 1 stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 12 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anti-poliomielitica;</li> <li>2. anti-difterica;</li> <li>3. anti-tetanica;</li> <li>4. anti-epatite B;</li> <li>5. anti-pertosse;</li> <li>6. anti-Haemophilus influenzae tipo b;</li> <li>7. anti-meningococcica B;</li> <li>8. anti-meningococcica C;</li> <li>9. anti-morbillo;</li> <li>10. anti-rosolia;</li> <li>11. anti-parotite;</li> <li>12. anti-varicella.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Vaccinazioni obbligatorie</b></p> <p><b>Per le scuole dell'obbligo, la mancata vaccinazione non preclude l'accesso</b>, ma, per le famiglie inadempienti, sono previste multe modulate sulla base della gravità dell'infrazione.</p> <p><b>Per gli asili nido e materne, invece, il rispetto dell'obbligatorietà costituisce requisito di accesso.</b></p> <p>Al fine di rendere effettivo l'obbligo vaccinale, <b>i dirigenti scolastici</b> e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale del sistema nazionale della Pubblica Istruzione comprese le scuole paritarie e delle scuole private non paritarie <b>sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere</b> ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori:</p> <p>a) <b>la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie</b> previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l'elenco delle vaccinazioni effettuate;</p> <p><b>ovvero</b></p> <p>b) <b>l'esonero, l'omissione o il differimento</b> delle vaccinazioni obbligatorie a seguito di "Immunizzazione da malattia naturale</p>

<p>2. <b>L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.</b></p> <p>3. Salvo quanto disposto dal comma 2, <b>le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.</b></p> <p>4. In caso di <b>mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla scheda vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.</b></p> <p>5. <b>Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.</b></p>	<p><b>L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.</b></p> <p>Si prevede <b>l'esonero delle vaccinazioni</b> in caso di accertato pericolo per la salute del minore in elazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.</p> <p>In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, <b>i genitori saranno convocati dall'Asl territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni</b> sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. Se poi, dovesse continuare a non essere rispettato l'obbligo vaccinale, ai genitori verrà attribuita una <b>sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento.</b></p> <p>Non incorrono nella sanzione i genitori e i tutori che a seguito della contestazione da parte della ASL provvedano nel rispetto delle tempistiche stabilite, alla somministrazione della vaccinazione obbligatoria.</p> <p>Decorso tale termine di adempimento da parte delle famiglie la ASL competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.</p>	<p><b>ovvero</b></p> <p>c) <b>la presentazione di formale richiesta</b> di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i nati negli anni dal 2001 al 2011</b> hanno l'obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l'anti-epatite B, l'anti-tetano, l'anti-poliomielite, l'anti-difterite, l'anti-pertosse, l'anti- <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia e l'anti-parotite;</li> <li>- <b>i nati dal 2012 al 2016</b> hanno l'obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l'antiepatite B, l'anti-tetano, l'anti-poliomielite, l'anti-difterite, l'anti-pertosse, l'anti-<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia, l'anti-parotite e l'anti-meningococco C;</li> <li>- <b>i nati dal 2017</b> hanno l'obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l'anti-epatite B, l'anti-tetano, l'anti-poliomielite, l'anti-difterite, l'anti-pertosse, l'anti-<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia, l'anti-parotite, l'anti-meningococco C, l'antimeningococco B e l'anti-varicella.</li> </ul> <p>La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.</p>
--	--	---

<p>6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.</p>		
---	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Iniziative di comunicazione informazione sulle vaccinazioni</b></p> <p><b>1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.</b></p> <p><b>2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.</b></p> <p><b>3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.</b></p> <p><b>4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Iniziative di comunicazione informazione sulle vaccinazioni</b></p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuoverà <b>iniziative di comunicazione e informazione istituzionale</b> per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute nella legge, e per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni. Queste iniziative verranno svolte anche grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio.</p> <p>Anche i <b>consultori familiari</b> avranno il compito di diffondere le informazioni contenute nella legge.</p> <p>Le sanzioni sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello stato. Il 50% dell'importo acquisito è riassegnato per gli anni 2017/18 per le iniziative di formazione sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Iniziative di comunicazione informazione sulle vaccinazioni</b></p> <p>Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno inoltre <b>iniziative di formazione del personale docente ed educativo, e iniziative di educazione delle alunne e degli alunni</b>, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie.</p> <p>Per tutto questo è stata <b>autorizzata una spesa di 200.000 euro</b> per l'anno 2017.</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>Art.3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie</b></p> <p><i>1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. <b>La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.</b> La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; <b>in tale caso</b>, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il <b>10 luglio di ogni anno.</b></i></p> <p><i>2. <b>La mancata presentazione</b> della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, <b>è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale</b></i></p>		<p style="text-align: center;"><b>Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie</b></p> <p><b>I dirigenti scolastici saranno tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l'omissione, il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Asl territorialmente competente.</b></p> <p><b>La presentazione della documentazione dovrà essere completata</b> entro il termine di scadenza per l'iscrizione, o potrà essere sostituita da un'autocertificazione. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata <b>entro il 10 luglio di ogni anno.</b></p> <p>La mancata presentazione verrà segnalata, entro i successivi dieci giorni (<b>20 luglio</b>), dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale.</p> <p>Entro la data del 20 luglio i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta o l'eventuale comunicazione di mancato deposito all'Asl che provvederà agli adempimenti di competenza.</p>
--	--	---

<p>che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.</p> <p>3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.</p>		<p><b>Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, invece, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative</b></p> <p>1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative</b></p> <p><b><u>I minori per i quali è impossibile essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati.</u></b></p> <p>I dirigenti scolastici <b>comuniceranno</b> all'Asl, <b>entro il 31 ottobre</b> di ogni anno, <b>le classi</b> nelle quali sono presenti <b>più di due minori non vaccinati.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p><b>1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018)), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.</b></p> <p><i>La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.</i></p> <p><i>1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</i></p>	<p>Per agevolare gli adempimenti vaccinali, le Regioni potranno provvedere che la <b>prenotazione gratuita</b> possa essere eseguita <b>presso le farmacie</b> convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p><b>Per l'anno scolastico 2017/2018</b>, la documentazione dovrà essere presentata <b>entro il 10 settembre 2017</b> presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed <b>entro il 31 ottobre 2017</b> presso le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale regionali.</p> <p>La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da un'autocertificazione; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata <b>entro il 10 marzo 2018</b>.</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 5-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci.</b></p> <p><i>1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l'AIFA.</i></p> <p><i>2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.</i></p> <p><i>3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.</b></p> <p><i>1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare</i></p>		



<p>prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.</p> <p>2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		
<p align="center"><b>Art. 5-quater</b></p> <p align="center"><b>Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni</b></p> <p>1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.</p>		
<p align="center"><b>Art. 6 Abrogazioni</b></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:</p> <p>a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;</p> <p>b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;</p> <p><b>b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;</b></p> <p>c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.</p>		
<p align="center"><b>Art. 7 Disposizioni finanziarie</b></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di</p>		



<p><i>spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.</i></p> <p><i>2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</i></p>		
<p align="center"><b>Art. 7-bis</b> <b>Clausola di salvaguardia</b></p> <p><i>1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</i></p>		
<p align="center"><b>Art. 8 Entrata in vigore</b></p> <p><i>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</i></p> <p><i>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</i></p>		<p><b>La Legge è entrata in vigore il 6 agosto 2017</b></p>